

**ACCORDO AZIENDALE
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA**

In data 07 ottobre 2014 presso la sede della FEDIT in Roma

T R A

le società LOG Service Europe S.p.A, rappresentata dal Sig. Mario Luigi Cerri ed assistita dalla Fedit nella persona del Sig. Alfredo D'Ascoli

E


Le Organizzazioni Sindacali di FILT CGIL, FIT CISL e UIL TRASPORTI Nazionali nelle persone di Antonio Pepe, Maurizio Diamante, Walter Barbieri e Territoriali nelle persone di Maurizio Amadori, Mohamed Ben Allah, Quirino Archilletti, Gerardo Migliaccio, Giovanni Ciaccio, Luigi Galante e Roberto Legramandi unitamente alla RSA Sig. Ceresa Carlo

PREMESSO CHE

- a) in data 29 settembre 2014 la società LOG Service Europe S.p.A ha attivato una procedura per riduzione di personale ex artt. 4 e 24 della legge 223/91, per un numero complessivo di 33 lavoratori dipendenti;
- b) in pari data le OO.SS. richiedevano l'incontro al fine di esperire l'esame congiunto ai sensi dell'art. 4 comma 5 legge 23 luglio 1991 n. 223 che veniva fissato per la giornata odierna e si concludeva positivamente con accordo di pari data; nell'ambito di tale accordo le parti hanno condiviso di ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, alternativo ai licenziamenti collettivi;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. La società LOG Service Europe S.p.A provvederà a richiedere la CIGS giustificata da crisi aziendale determinata da evento improvviso ed impreveduto, per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 13 ottobre 2014 al 12 ottobre 2015.
3. Il numero massimo dei lavoratori interessati dalla CIGS è pari a 33 dipendenti, distribuito come da allegato che forma parte integrante del presente accordo.
4. La sospensione sarà a zero ore.
5. Le parti, dopo aver congiuntamente esaminato i criteri di individuazione del personale da collocare in CIGS, convengono che gli stessi siano improntati sulla base delle esigenze tecniche ed organizzative aziendali, tenendo conto delle competenze professionali del personale interessato.
6. Compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali, valutate le caratteristiche e le capacità professionali nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, l'impresa ricorrerà alla rotazione del personale sospeso, che avverrà con cadenza trimestrale.
7. La società comunicherà preventivamente ai lavoratori interessati il periodo di sospensione.
8. L'Azienda richiederà all'Inps il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori.
9. L'andamento della presente intesa verrà verificato con incontri in sede nazionale e territoriale con cadenza trimestrale.



10. Con il presente verbale, conclusosi nell'ambito della procedura di mobilità avviata in data 29 settembre 2014 e conclusasi positivamente con accordo del 7 ottobre 2014, le parti si danno atto di aver concluso con accordo la procedura di consultazione sindacale ai sensi del DPR 218/2000.

LOG Service Europe S.p.A

FEDIT

00.SS.

Giulia M. L. ...
Ceresa Carlo

SOCIETA'	FILIALE	ESUBERI
LSE	BRESSANA BOTTARONE (PV) via g. Matteotti 1	19
	FABRIANO (AN) - Fraz. Borgo Tufico SS 256	2
	MONSANO (AN) - via Degli Abruzzi	2
	NOVARA (NO) - via Panseri 85	10
LSE Totale		33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]